

DECRETO MINISTERIALE "V° CONTO ENERGIA" NOTA SINTETICA

Entrata in vigore:

Il nuovo regime di incentivazione previsto dal V° conto energia entrerà in vigore **45 giorni dopo** il raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di **6 miliardi di euro**: l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) individuerà, con propria delibera, la data in cui il tetto di 6 miliardi di euro viene raggiunto. Decorsi 45 giorni solari dalla pubblicazione della delibera dell'Aeeg, si applicheranno le nuove modalità di incentivazione. (Articolo 1 commi 1, 2 e 3)

Tetto massimo di incentivazione:

Il quinto Conto Energia cesserà di applicarsi dopo 30 giorni solari dal raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l'anno, data che sarà comunicata dall'Aeeg. Quindi, **il costo massimo degli incentivi è fissato a 700 ML€/anno**. (Articolo 1 comma 5)

Passaggio dal IV° al V° conto energia:

Il IV° conto energia continuerà ad applicarsi:

- agli impianti che entrano in esercizio prima dell'entrata in vigore del quinto CE;
- ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti;
- agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

(Articolo 1 comma 4)

Accesso diretto agli incentivi:

Accedono direttamente alle tariffe incentivanti, senza obbligo di iscrizione al registro (Articolo 3 comma 1):

- a) impianti fotovoltaici **di potenza fino a 50 kW** realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture **su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto**;
- b) impianti fotovoltaici di potenza **fino a 12 kW**, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
- c) i **potenziamenti** che comportano un incremento della potenza dell'impianto **non superiore a 12 kW**;
- d) **impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative** fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
- e) **impianti fotovoltaici a concentrazione** fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
- f) impianti fotovoltaici realizzati **da Amministrazioni pubbliche mediante procedure di pubblica evidenza**, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
- g) **gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW**, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, **che richiedono una tariffa ridotta del 20%** rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.

Procedura per gli impianti a registro:

Tutti gli impianti non rientranti nei requisiti del punto precedente possono accedere agli incentivi previa iscrizione in appositi registri, in posizione tale da rientrare nei seguenti limiti massimi di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi:

- a) 1° registro: 140 milioni di euro;
- b) 2° registro: 120 milioni di euro;
- c) registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del limite di 6,7 miliardi di euro l'anno.

Il primo registro sarà aperto dal GSE con un bando entro 20 giorni dalla pubblicazione delle relative regole applicative (che dovranno essere pubblicate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto) e resterà aperto per 30 giorni. I registri successivi saranno aperti con cadenza semestrale e resteranno aperti per 60 giorni.

La graduatoria degli impianti a registro è formata secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) impianti su edifici dal cui Attestato di Certificazione Energetica (ACE) risulti la miglior classe energetica, minimo D, con moduli installati in sostituzione di eternit o amianto;
- b) impianti su edifici dal cui ACE risulti la miglior classe energetica, minimo D;
- c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di eternit o amianto;
- d) impianti con componenti principali realizzati unicamente in un Paese membro dell'UE/SEE;
- e) impianti ubicati, nell'ordine, su: siti contaminati; terreni del demanio militare; discariche esaurite; cave dismesse; miniere esaurite;
- f) impianti di potenza fino a 200 kW asserviti ad attività produttive;
- g) impianti realizzati, nell'ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche;
- h) altri impianti.

Qualora le risorse disponibili non coprano integralmente tutti gli impianti incentivabili secondo i suddetti parametri, si applicheranno ulteriori criteri di priorità:

- impianti per i quali il soggetto interessato richiede una tariffa ridotta del 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio;
- precedenza della data del titolo autorizzativo;
- minore potenza dell'impianto;
- precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

Solo per il primo registro sarà data priorità agli impianti già in corso di realizzazione.

Per accedere alle tariffe incentivanti, gli impianti devono entrare in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria.

(Articolo 3 commi 2 e 3 e articolo 4)

Tariffe incentivanti:

Le nuove tariffe prevedono una sostanziale riduzione rispetto alle precedenti. A titolo esemplificativo, nel primo semestre del 2013 un impianto di 20 kW che autoconsuma il 50% dell'energia prodotta avrà accesso ad una tariffa del V° conto energia ridotta di circa il 45% rispetto al IV conto energia.

La struttura delle nuove tariffe (articolo 5) sarà la seguente:

- per gli impianti di potenza nominale **fino a 1 MW**, il GSE eroga una **tariffa omnicomprensiva** riferita alla quota di produzione netta immessa in rete. La tariffa varia sulla base della potenza e della tipologia di impianto (si veda l'allegato 5 del decreto ministeriale allegato).
- per gli impianti di potenza nominale **superiore a 1 MW**, il GSE eroga la **differenza**, se positiva, **fra la tariffa omnicomprensiva e il prezzo zonale orario**, sempre riferita alla quota di produzione netta immessa in rete; tale differenza non può

essere superiore alle tariffe omnicomprendenti. L'energia prodotta dagli impianti oltre 1 MW resta al produttore.

· **Sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita una tariffa premio.**

Per la tabella contenente le tariffe si veda l'allegato 5 del decreto ministeriale allegato.

Le tariffe sono incrementate sulla base dei seguenti **premi** tra loro cumulabili:

- Premio per impianti con componenti realizzati all'interno di Paesi EU/SEE;
- Premio per impianti realizzati su edifici in sostituzione di eternit/amianto.

Le tariffe sono concesse in misura costante per un periodo di **venti anni**.

Richiesta ed erogazione degli incentivi:

Il soggetto responsabile deve fare al GSE richiesta di accesso agli incentivi entro 15 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto¹. Il mancato rispetto di tale termine determina la perdita delle tariffe per il periodo intercorrente tra l'entrata in esercizio dell'impianto e la data in cui si effettua la richiesta al GSE. (Articolo 6)

A seguito di tale domanda e verificato il rispetto delle disposizioni del decreto, il GSE eroga la tariffa spettante entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Requisiti dei soggetti e degli impianti:

Tra i principali requisiti richiamati dal decreto (articolo 7), si evidenzia in particolare:

- la copertura dei moduli fotovoltaici con garanzia di prodotto almeno decennale contro il difetto di fabbricazione;
- il produttore dei moduli deve aderire ad un sistema che garantisca il riciclo dei moduli utilizzati, deve possedere le certificazioni ISO 9001:2008, OHSAS 18001 e ISO 14000 e deve essere in possesso di certificato di ispezione di fabbrica rilasciato da un organismo di certificazione accreditato; il COBAT è il sistema più accreditato per svolgere tale attività.
- per gli impianti realizzati sugli edifici, è necessario un attestato di certificazione energetica in corso di validità.
- per gli impianti a terra, vengono richiamati i limiti di cui all'articolo 65 del decreto legge liberalizzazioni (DL 1/2012 convertito dalla L. 27/2012).

Particolari disposizioni sono previste per gli **impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative** e per gli **impianti fotovoltaici a concentrazione**. Inoltre è previsto che con apposito decreto vengano definite le caratteristiche ed i requisiti degli impianti con innovazione tecnologica, oltre che le relative tariffe.

Contributi per la gestione del sistema:

L'articolo 10 introduce un meccanismo di copertura dei costi per la gestione del sistema a carico del soggetto richiedente.

In particolare vengono introdotti dei **contributi per le spese istruttorie** (pari a 3 € per ogni kW di potenza dell'impianto per impianti fino a 20kW e 2 € per ogni kW per impianti > 20kW). Per l'individuazione di tale data il decreto richiama il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione e delle relative unità (GAUDI), istituito con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 124/10, che ha lo scopo di monitorare le diverse fasi del processo di connessione degli impianti successive alla conclusione dell'iter autorizzativo, nonché le attività propedeutiche all'attivazione della connessione e all'entrata in esercizio commerciale (da corrispondere all'atto della richiesta delle tariffe ovvero all'atto dell'iscrizione al registro).

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2013 dovrà essere corrisposto un **contributo** di 0.05 c€ per ogni kWh di energia incentivata, **a copertura dei costi di gestione, verifica e controllo** del GSE.

Cumulabilità:

Il decreto prevede (articolo 12) che il conto energia sia cumulabile esclusivamente con i seguenti benefici:

- contributi in conto capitale non superiori al 60% del costo di investimento per impianti realizzati su scuole pubbliche o paritarie, strutture sanitarie pubbliche o su strutture militari e penitenziarie.

- contributi in conto capitale non superiori al 30% del costo di investimento per:

- impianti realizzati sugli edifici con potenza non superiore ai 20 kW;
- impianti su edifici pubblici diversi da quelle al punto precedente;
- impianti realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica;
- impianto a concentrazione.

- Fondi di garanzia e rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.

Dal 1° gennaio 2013 diventeranno operative le condizioni di cumulabilità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 28/2011.

Le tariffe incentivanti non sono cumulabili né con il meccanismo dello **scambio sul posto**, né con il **ritiro dedicato** o con la **cessione al mercato**.

L'articolo 19 chiarisce inoltre, per i precedenti incentivi in conto energia ricadenti nel decreto ministeriale 19 febbraio 2007, che il limite di cumulabilità con incentivi pubblici fino al 20% del costo dell'investimento si applica anche alle detassazioni delle cosiddette Tremonti ambiente e Tremonti ter.

DECRETO MINISTERIALE "INCENTIVI ALLE FER ELETTRICHE" NOTA SINTETICA

Entrata in vigore:

Il decreto stabilisce le modalità di incentivazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili elettriche, ad eccezione del fotovoltaico, che entrano in esercizio successivamente al **31 dicembre 2012**. (Articolo 3 comma 1).

L'articolo 29 prevede un ulteriore periodo di transizione dal vecchio al nuovo regime, per tutelare gli investimenti in via di completamento, per impianti che entrano in esercizio entro il **30 aprile 2013** (ovvero il 30 giugno 2013 per impianti alimentati da rifiuti - che ancora una volta andrebbero a godere degli incentivi sottraendo risorse destinate alle rinnovabili), purché già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto.

Tetto massimo di incentivazione:

Il decreto prevede un limite al costo indicativo cumulato degli incentivi alle FER (escluso il fotovoltaico) pari a 5,8 miliardi di €. Ogni mese l'Autorità per l'energia pubblicherà il costo indicativo cumulato degli incentivi alle fonti rinnovabili. (Articolo 3 comma 2)

Tipologie di incentivo e modalità di accesso:

Il decreto individua (articoli 4 e 5) i **meccanismi di incentivazione per impianti di potenza fino a 5MW** per tutte le tipologie di fonti, ad eccezione dell'idroelettrico, per il quale il **valore di soglia** è fissato in 10 MW di potenza e della fonte geotermoelettrica, per la quale il valore di soglia è fissato a 20 MW.

Per impianti fino a 1MW l'incentivo è erogato in forma di tariffa omnicomprensiva; per impianti al di sopra di 1MW l'energia prodotta resta nella disponibilità del produttore. (Articolo 7)

Per i valori delle tariffe si veda la tabella in Allegato 1 del decreto.

Gli impianti che superano tali soglie accedono agli incentivi mediante la **partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso**, nei limiti di contingenti annui di nuova capacità produttiva individuati all'articolo 12.

L'**accesso diretto** ai meccanismi di incentivazione (articolo 4 comma 3) è riservato a:

- 1) gli impianti eolici e alimentati di potenza fino a 60 kW;
 - 2) gli impianti idroelettrici di potenza nominale fino a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW in casi specifici;
 - 3) gli impianti alimentati a biomassa di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;
 - 4) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore ai valori massimi di potenza di cui ai punti precedenti;
 - 5) gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero;
 - 6) gli impianti previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010 e successive modificazioni (impianti sperimentali del settore geotermico a media ed alta entalpia con potenza inferiore a 5MW);
 - 7) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell'intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui ai punti 1,2 e 3;
 - 8) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato ai punti 1 e 3.
- Gli altri impianti accedono agli incentivi previa **iscrizione in appositi registri**, da richiedere al GSE, nei limiti dei contingenti annui di potenza individuati all'articolo 9. Il bando per il primo registro sarà pubblicato entro 15 giorni dalla pubblicazione della guida applicativa prodotta dal GSE. La durata del periodo per la presentazione delle domande sarà di 60 giorni. (articoli 9 e 10)

Il GSE dovrebbe adottare e pubblicare, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, tutte le **procedure applicative**, ivi incluso il regolamento operativo per le procedure di asta, per le procedure di iscrizione ai registri e per i rifacimenti.

Gli incentivi vengono erogati per un **periodo pari alla vita utile dell'impianto**, individuata nella tabella di cui all'Allegato 1 del decreto.

Conversione dei certificati verdi in incentivi:

L'articolo 19 prevede alcuni meccanismi per assicurare la transizione dal precedente sistema al nuovo, attraverso la conversione, secondo parametri piuttosto complessi, dei certificati verdi in incentivi; è previsto anche il ritiro dei certificati verdi rilasciati per le produzioni degli anni fino al 2015. Per il passaggio da certificati verdi a tariffa dopo il 2015 si conferma il livello di incentivo fisso stabilito dal decreto legislativo n. 28 del 2011, pari al 78% del prezzo di riferimento dei certificati verdi.

Richiesta ed erogazione degli incentivi:

Il soggetto responsabile deve inviare al GSE la documentazione indicata in allegato 3 del decreto, entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Il mancato rispetto di tale termine determina la perdita delle tariffe per il periodo intercorrente tra l'entrata in esercizio dell'impianto e la data in cui si effettua la richiesta al GSE.

A seguito di tale domanda e verificato il rispetto delle disposizioni del decreto, il GSE eroga la tariffa spettante entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

(Articoli 21 e 22)

Contributi per la gestione del sistema:

Il decreto (articolo 21 commi 2, 3, 4 e 5) introduce un meccanismo di copertura dei costi per la gestione del sistema a carico del soggetto richiedente.

In particolare vengono introdotti dei **contributi per le spese di istruttoria** (pari a 100 € di quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza dell'impianto), da corrispondere all'atto della richiesta delle tariffe ovvero all'atto dell'iscrizione al registro.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2013 dovrà essere corrisposto un **contributo** di 0.05 c€ per ogni kWh di energia incentivata, **a copertura dei costi di gestione, verifica e controllo** del GSE.

Cumulabilità degli incentivi:

Viene confermata la non cumulabilità dei meccanismi di incentivazione con altri incentivi pubblici comunque denominati. Articolo 28)

Gli incentivi solo alternativi al meccanismo dello **scambio sul posto**. (articolo 23)

Ulteriori disposizioni:

Misure specifiche sono definite per:

- gli impianti a biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili (articolo 8);
- rifacimenti totali e parziali (articolo 17);
- impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti (articolo 18).

Agli **impianti solari termodinamici** continuano ad applicarsi le condizioni del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008 (con alcune modifiche individuate nel decreto); è previsto inoltre che il ministero dello sviluppo economico possa definire ulteriori provvedimenti per l'incentivazione di impianti solari termodinamici di piccola e media taglia.